

AB • FLORENCE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D.Lgs. 231/2001 E S.M.I.

PARTE GENERALE

Revisione	Data	Descrizione Modifiche	Redazione Pianif./Contr. e Qualità	Approvazione Organo Amministrativo
00	13/12/2019	Prima emissione	<i>F Del Turco</i>	<i>B. Gabrielli</i>
01	27/10/2020	Art. 25-quinquiesdecies Reati tributari Modifiche introdotte dal D.Lgs. 75/2020 tra cui inserimento art. 25sexiesdecies	<i>F Del Turco</i>	<i>B. Gabrielli</i>

SOMMARIO

TERMINI E DEFINIZIONI	4
ABBREVIAZIONI	4
1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N.231	6
1.1 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA – ASPETTI GENERALI E SOGGETTI DESTINATARI	6
1.2 REATI PRESUPPOSTO	7
1.3 IMPIANTO SANZIONATORIO	15
1.4 ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	17
2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI AB-FLORENCE.....	18
2.1 PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ E OGGETTO SOCIALE.....	18
2.2 STRUTTURA PRODUTTIVA	20
2.3 GLI ORGANI SOCIALI	21
2.4 SISTEMI GESTIONALI ESISTENTI	22
3 L'ADOZIONE DEL MODELLO IN A.B. FLORENCE	22
3.1 OBIETTIVI PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO	22
3.2 PRINCIPI BASE DEL MODELLO.....	23
3.3 STRUTTURA DEL MODELLO.....	24
3.4 APPROVAZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO.....	26
3.5 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO	27
4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV).....	27
4.1 INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	27
4.2 REQUISITI SOGGETTIVI E CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ	28
4.3 CAUSE DI CESSAZIONE DALL'INCARICO.....	29
4.4 FUNZIONI E POTERI DELL'OdV	29
4.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV	31
4.6 ATTIVITÀ DI REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI	34
5 LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE	34
5.1 DIFFUSIONE DEL MODELLO	34
5.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE	35
5.3 INFORMATIVA AI COLLABORATORI	35
6 SISTEMA SANZIONATORIO	35
6.1 PRINCIPI GENERALI	35

6.2	SISTEMA SANZIONATORIO PER I DIPENDENTI	37
6.3	SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	39
6.4	SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI E DEI SOCI IN AFFARI	39
6.5	SANZIONI NEI CONFRONTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DELL'ORGANO DI CONTROLLO	39

TERMINI E DEFINIZIONI

A.B. Florence o Società: A.B. Florence s.r.l., con sede legale in Via delle Nazioni Unite, 11/13, Scandicci (FI).

Attività a rischio: le attività di A.B. Florence esposte al rischio di commissione di uno o più reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i..

Codice Etico: Codice Etico adottato da AB-Florence.

Collaboratori: i collaboratori, i consulenti, gli associati e tutti gli altri soggetti che in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale diverso dal lavoro subordinato, agiscono in nome e per conto di AB-Florence.

Decreto Legislativo 231/2001: il D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art.11 della legge 29 settembre 200 n.300” e successive modifiche ed integrazioni.

Destinatari: i soggetti ai quali è rivolto il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai quali verrà consegnata copia dello stesso.

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con AB-Florence.

Modello: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dall’art. 6 comma 3 D.Lgs. 231/2001.

Organismo di Vigilanza o OdV: Organismo della Società, in possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo, al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, oltre che di curarne l’aggiornamento.

Organi Sociali: Assemblea dei Soci, Organo amministrativo e Organo di Controllo di AB-Florence.

Reati: le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i..

ABBREVIAZIONI

AC	Azione Correttiva
AP	Azione Preventiva
ACQ	Responsabile Acquisti
AMM	Responsabile Amministrazione
CCS	Contabilità e Cassa
C&S	Responsabile Commerciale e Sviluppo
CPY	Coordinamento Privacy

CQF	Controllo Qualità Finale
CSE	Customer Service
DL	Datore di Lavoro
DOP	Direzione Operativa
DPI	Dispositivi di Protezione Individuale
I&S	Ideazione e Sviluppo
IO/IDL	Istruzione Operativa/Istruzione di Lavoro
MC	Medico Competente
MdQ:	Manuale della Qualità
MMP	Magazzino Materie Prime e Accessori
Mod	Modulo di registrazione
MOD	Modelleria
MPF	Magazzino Prodotti Finiti e Spedizioni
NC	Non Conformità
OA	Organo Amministrativo
PCQ	Pianificazione/Controllo e Qualità (Responsabile del Sistema di Gestione)
PG	Procedura Gestionale
PGQ	Procedura Gestionale Qualità
p.m.	per memoria
PRD	Responsabile Produzione
PRE	Produzione Esterna
PRI	Produzione Interna
RdF	Responsabile di Funzione
RCT	Reception
RLS	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
RSPP	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008)
RTE	Responsabile Gestione Risorse Tecniche

SGQ	Sistema Gestione Qualità
SPD	Logistica & Spedizioni
OdV	Organismo di Vigilanza ex Legge 231/2001

1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N.231

1.1 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica – Aspetti generali e soggetti destinatari

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n.300 “, costituisce l’attuazione degli impegni assunti dall’Italia a livello comunitario ed internazionale nell’ambito della lotta alla corruzione internazionale.

Con tale Decreto, come anche successivamente integrato e modificato, è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento un regime di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche nonché di società ed associazioni prive di personalità giuridica, per reati commessi, nell’interesse o a vantaggio delle stesse:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (amministratori, direttori generali, preposti a sedi secondarie, direttori di divisione), nonché coloro che anche solo di fatto esercitano la gestione e il controllo della società (Art.6 “Soggetti in posizione apicale”);
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, intendendosi come tali anche coloro che si trovino a operare in una posizione, anche se non formalmente inquadrabile in un rapporto di lavoro dipendente, comunque subordinata, come detto, alla vigilanza dell’azienda per cui agiscono (Art.7 “Soggetti sottoposti all’altrui direzione”).

La responsabilità della persona giuridica si aggiunge a quella dell’autore del reato e sussiste anche quando questi non è stato identificato o non è imputabile.

La società risponde sia che l’autore abbia commesso il reato con l’intenzione di perseguire un interesse esclusivo o concorrente della società, sia che si riveli per la stessa comunque vantaggioso; in quest’ultimo caso la responsabilità della società resta esclusa se risulta che l’autore del reato ha agito al fine di perseguire un interesse esclusivamente proprio o comunque diverso da quello della società.

Il giudice penale competente per i reati commessi dalle persone fisiche accerta anche le violazioni riferibili alle società; tale elemento, unitamente al fatto che la stessa normativa prevede espressamente l’estensione

di tutte le garanzie previste per l'imputato anche alle aziende, fa sì che si possa in sostanza parlare di responsabilità penale delle stesse.




Figura 1: Schema della disciplina del Decreto Legislativo 231/2001

1.2 Reati presupposto

Attualmente i reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa delle Società (i cosiddetti “reati presupposto”), indicati negli articoli del D.Lgs. 231/2001, sono i seguenti:

- **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico (Art. 24 D.Lgs. 231/2001)**, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli del codice penale:
 - Malversazione a danno dello Stato (Art. 316 bis c.p.);
 - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p.);
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 365 c.p.);
 - Truffa (Art. 640 c.2 n.1 c.p.);
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.);
 - Frode informatica, se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale (Art. 640 ter c.p.).
 - Violazioni e sanzioni (Legge n. 898/86)
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001)**, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli del codice penale:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art.615 quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art.615 quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire, od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art 635 bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635 quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art 635 quinquies c.p.)
- Falsità in documenti informatici (Art. 491 bis c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art.640 quinquies c.p.)
- Perimetro di sicurezza cibernetico (D.L. 105/2019)
- **Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)**, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli:
 - Delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta delle persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (Art.416 sesto comma c.p.)
 - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416 bis c.p.)
 - Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.)
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.)
 - Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 D.P.R. 309/90)
 - Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)

- Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407/2 lett. a c.p.p.)
- **Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25 D.Lgs. 231/2001)**, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli:
 - Corruzione per un atto d'ufficio (Art. 318 c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (Art. 322, commi 1, 2, 3 e 4, del codice penale c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter, comma 1, c.p.)
 - Concussione (Art. 317 c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.)
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)
 - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis. c.p.)
 - Traffico di influenza illecite (Art. 346 c.p.)
 - Abuso d'ufficio (Art.323 c.p.).
- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001)**, in relazione ai delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale:
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)
 - Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)

- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.).
- **Delitti contro l'industria e il commercio (Art.25 bis.1 D.Lgs. 231/2001)**, per i delitti di cui agli articoli:
 - Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)
 - Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.)
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater c.p.)
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.)
 - Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)
- **Reati societari (Art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)**, in relazione ai reati in materia societaria previsti da:
 - False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)
 - Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis c.c.)
 - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (Art. 2622 c.c.)
 - Delitto di impedito controllo (Art. 2625, secondo comma, c.c.)
 - Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)
 - Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.)
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.)
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)
 - Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)
 - Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.)
 - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629-bis c.c.)

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638, primo e secondo comma c.c.)
- Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis c.c.)
- **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art 25 quater D.Lgs. 231/2001)**, in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25 quater 1 D.Lgs. 231/2001)**, in relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale.
- **Delitti contro la personalità individuale previsti dal codice penale (Art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001)**, per i delitti di cui agli articoli:
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.),
 - Tratta di persone (Art.601 c.p.)
 - Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis c.p.)
 - Prostituzione minorile (Art. 600 bis c.p.)
 - Pornografia minorile (Art. 600 ter c.p.)
 - Pornografia virtuale (Art. 600 quater-1 c.p.)
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art.600 quinquies c.p.)
 - Detenzione di materiale pornografico (Art. 600 quater c.p.)
 - Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.).
- **Abusi di mercato (Art 25 sexies D.Lgs. 231/2001)** in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- **Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001)**, in relazione ai seguenti reati:
 - Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)
 - Lesioni colpose gravi e gravissime (Art. 590/3 c.p.)

- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies D.Lgs. 231/2001)**, in relazione ai reati di cui agli articoli
 - Ricettazione (Art. 648 c.p.)
 - Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)
 - Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.)
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies D.Lgs. 231/2001)**, in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies della legge 22 aprile 1941 n. 633.
- **Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art.25 decies D.Lgs. 231/2001)**, in relazione all'Art. 377bis c.p.
- **Reati ambientali (Art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001)**, in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli:
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.)
 - Scarichi sul suolo (Art. 103 del D.Lgs. 152/06)
 - Scarichi nel sottosuolo o nelle acque sotterranee (Art. 104 del D.Lgs. 152/06)
 - Scarichi in reti fognarie (Art. 107 del D.Lgs. 152/06)
 - Scarichi di sostanze pericolose (Art. 108 del D.Lgs. 152/2006)
 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose anche in difformità da prescrizioni o oltre i valori limite (Art. 137 commi 2, 3, e 5 del D.Lgs. 152/2006)
 - Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (Art. 137 comma 11 del D.Lgs. 152/06)
 - Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (Art. 137 comma 13 del D.Lgs. 152/06)
 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (Art. 187 del D.Lgs 152/06)
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 D.Lgs. 152/06)
 - Discarica non autorizzata (Art. 256 comma 3 del D.Lgs. 152/06)
 - Miscelazione dei rifiuti (Art. 256 comma 5 del D.Lgs 152/06)
 - Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (Art. 256 comma 6 del D.Lgs. 152/06)

- Bonifica dei siti (Art. articolo 257 D.Lgs. 152/06)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 D.Lgs. 152/06)
- Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 D.Lgs. 152/06)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art.452 quaterdecies c.p.)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art.452 quaterdecies c.p.)
- Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (Art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006)
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie di animali e vegetali in via di estinzione (Legge 07/02/1992 n.150 articolo 2, commi 1 e 2, art.6 c.4, 3bis c.1)
- Misure a tutela dell'ozono (Legge 549/93 art. 3 comma 7)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. 202/2007 art. 8 comma 1 e 2 e art. 9 comma 1 e 2)
- Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.)
- Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.)
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001)**, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli:
 - Impiego di lavoratori irregolari (Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- **Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001)**, in relazione alla commissione dei delitti di cui all'Art. 604 ter del c.p.
- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25quaterdecies D.Lgs. 231/2001)** in relazione agli artt. 1 e 4 della Legge 13 Dicembre 1989, n. 401.
- **Reati tributari (Art. 25quinquiesdecies)** in relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 comma1 e 2 bis del D.Lgs. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 del D.Lgs. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (Art. 4 del D.Lgs. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (Art. 5 del D.Lgs. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 del D.Lgs. 74/2000)
- Occultamento e distruzione di documenti contabili (Art. 10 del D.Lgs. 74/2000)
- Indebita compensazione (Art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 del D.Lgs. 74/2000)
- **Contrabbando (Art. 25sexiesdecies)** in relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43:
 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 DPR 43/1973)
 - Contrabbando del movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 DPR 43/1973)
 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 DPR 43/1973)
 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 DPR 43/1973)
 - Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 DPR 43/1973)
 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 DPR 43/1973)
 - Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 DPR 43/1973)
 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 DPR 43/1973)
 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 DPR 43/1973)
 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 DPR 43/1973)
 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291bis DPR 43/1973)
 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291ter DPR 43/1973)
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291quater DPR 43/1973)
 - Altri casi di contrabbando (Art. 292 DPR 43/1973)

- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (Art. 293 DPR 43/1973)
- Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (Art. 294 DPR 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (Art. 295 DPR 43/1973)
- **I reati transazionali previsti dal codice penale e da leggi speciali, così come individuati dalla Legge 146/2006** recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 /11/2000 ed il 31/05/2001”:
 - Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)
 - Associazione di tipo mafioso (Art. 416bis c.p.)
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art 291 quater DPR 43/73)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 del DPR 309/90)
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 commi 3, 3bis, 3ter e 5 del D.Lgs. 286/1998)
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377bis del c.p.)
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

1.3 Impianto sanzionatorio

Le sanzioni applicabili alla società nelle ipotesi di commissione di un reato per il quale è prevista l'applicazione della normativa in oggetto da parte di un soggetto facente capo alla società medesima, sono di natura pecuniaria ed interdittiva e comprendono anche la confisca e la pubblicazione della sentenza.

La finalità principale dell'impianto sanzionatorio e dei criteri di commisurazione delle pene è quella di rendere diseconomiche quelle condotte che perseguano o accettino il rischio della commissione di reati a vantaggio o nell'interesse della società.

Le sanzioni pecuniarie (Artt. 10 e 11 del Decreto 231/2001) hanno natura amministrativa e sono sempre applicate, unitamente alla confisca, anche nel caso in cui la persona giuridica ripari alle conseguenze derivanti dal reato.

Le sanzioni pecuniarie sono commisurate sulla base dei seguenti criteri:

- le quote sono determinate in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000;

- ad ogni singola quota è attribuito un valore compreso tra un minimo di € 258,22 ed un massimo di € 1.549,37, determinato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni pecuniarie possono quindi variare tra un minimo di € 25.822,84 (riducibili fino alla metà – art. 12 del Decreto) ed un massimo di € 1.549.370,69.

Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto dei seguenti parametri:

- gravità del fatto;
- responsabilità dell'Ente;
- attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni interdittive (Artt. 9 comma 2 e 13 del Decreto 231/2001) si aggiungono a quelle pecuniarie ed hanno la funzione di impedire la reiterazione del reato; hanno pertanto ad oggetto la specifica attività alle quali si riferisce l'illecito della persona giuridica, al fine di determinare una maggiore invasività sull'esercizio dell'attività medesima (Art.14 del Decreto 231/2001).

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In caso di pluralità di reati, si applica la sanzione interdittiva prevista per quello più grave; la durata delle sanzioni interdittive è temporanea (da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni).

L'interdizione diventa definitiva (Art. 16 del Decreto 231/2001) nel caso che si rilevi un profitto di rilevante entità e la reiterazione del reato per almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Inoltre, qualora ricorrano gravi indizi di responsabilità della Società ed il concreto pericolo di reiterazione del reato, le sanzioni interdittive sono applicabili dal giudice anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero; analogamente sono applicabili dal giudice il sequestro preventivo sui beni suscettibili di confisca

ed il sequestro conservativo nel caso di pericolo di dispersione delle garanzie per gli eventuali crediti dello Stato (spese, giustizia, sanzione pecuniaria)

Le sanzioni interdittive non trovano applicazione nel caso di profitto di irrilevante entità e di reato commesso nel prevalente interesse della persona fisica responsabile del reato.

La pubblicazione della sentenza di condanna (Art. 18 del Decreto 231/2001) è disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La *confisca* (Art. 19 del Decreto 231/2001) è sempre disposta dall'autorità Giudiziaria con la sentenza di condanna ed ha ad oggetto il prezzo o il profitto generato dal reato, ad esclusione di quella parte che può essere restituita al danneggiato.

Qualora non sia possibile confiscare il prodotto o il profitto del reato, sono sottoposte a confisca somme di danaro, beni od altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

1.4 Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa

Ai sensi dell'Art. 6 del D. Lgs.231/2001, la persona giuridica non incorre in responsabilità, qualora, tra l'altro *“l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

Secondo il Legislatore quindi, la responsabilità della società (Ente) è legata alla mancata osservanza di regole di organizzazione, previamente definite ed adottate, la cui corretta applicazione consente di ridurre, fino ad escluderlo, il rischio di commissione dei reati.

Più in particolare, nelle ipotesi di reato commesso da soggetto in posizione apicale, il D.Lgs. 231/2001 esclude la responsabilità della società nel caso in cui la società medesima dimostri che (Art. 6):

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato, eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto al controllo.

Il Modello dovrà rispondere a diverse esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'adozione ed efficace attuazione del Modello, prima della commissione del reato da parte di persone soggette all'altrui direzione o vigilanza, esclude la responsabilità dell'Ente per inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

In ragione della natura e delle dimensioni dell'organizzazione, nonché del tipo di attività svolta, il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio (Art. 7 comma 3 del Decreto 231/2001).

L'attuazione efficace del Modello richiede una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso qualora vengano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della società.

Qualora adottato dopo la commissione del reato, il Modello può spiegare la propria efficacia se:

- adottato prima del dibattimento di primo grado, il Modello può concorrere ad evitare all'ente l'applicazione delle più gravi sanzioni interdittive (Art. 17, lett. b), nonché una sensibile riduzione delle pene pecuniarie (Art.12 comma 2, lett. b e comma 3);
- adottato dopo la sentenza di condanna già emessa, può comportare la conversione delle sanzioni interdittive ex Art. 78, a condizione che se ne documenti l'adozione entro 20 giorni dalla notifica della sentenza.

L'adozione del Modello, preventiva o successiva alla commissione del reato, può quindi avere effetti sia sulla concreta applicazione che sulla natura delle sanzioni.

2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI AB-FLORENCE

2.1 Presentazione della Società e oggetto sociale

A.B. Florence s.r.l. nasce nel segno della continuità con la tradizione artigianale di altissima qualità di Luciano Ricci, antico pellettiere fiorentino. Ricci iniziò la sua attività a Firenze nel 1945 in un palazzo storico di via

Guicciardini, nel cuore dell'Oltrarno, per poi trasferirsi nella vicina via Romana dove la società rimase fino ai primi anni 90 fino a quando non fu acquisita da A.B. Florence.

La storia successiva dell'azienda è segnata da un successo rapido ed un incremento continuo della produzione che ha portato al trasferimento della A.B. Florence nella zona industriale di Scandicci, in una sede più ampia e idonea anche sotto il profilo delle dotazioni logistiche, e nell'ulteriore trasferimento, nel giro di pochi anni, nell'attuale complesso di via della Nazioni Unite, al centro del Polo Fiorentino della Pelletteria.

La passione per le lavorazioni a regola d'arte, la meticolosa cura dei dettagli e la selezione dei materiali, che hanno caratterizzato l'attività di Luciano Ricci, si sono mantenute inalterate nella nuova azienda nella quale, oltre alle produzioni della tradizione pellettiera fiorentina, sono state sviluppate nuove tipologie di prodotti, con particolare riferimento al *visual merchandising* ed al *packaging* nel settore degli articoli di lusso.

L'attenzione "maniacale" per la perfezione non è limitata in A.B. Florence alla fase realizzativa, comunque affidata a lavoratori interni o esterni di grande esperienza, ma parte dal design e dallo sviluppo di soluzioni tecniche per la realizzazione di oggetti di fattura a volte molto complessa, che richiedono soluzioni innovative e il coinvolgimento nelle attività progettuali di tutti gli attori della filiera produttiva. In tale ambito A.B. Florence fornisce ai Clienti un supporto di carattere tecnico, che consente di rendere realizzabili idee nate dalla fantasia creativa di designer di grande capacità.

All'attività di produzione si è affiancata poi, quella di supporto logistico a Clienti di primo livello nel settore degli articoli di lusso. Tale attività consiste principalmente nell'esecuzione, per conto del Cliente, dei controlli qualità sui prodotti finiti, nel loro confezionamento, immagazzinamento e nella preparazione delle spedizioni al Cliente finale.

Più recentemente nel contesto dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del CoViD-19 la Società ha deciso di rispondere all'appello lanciato del Governo italiano alle aziende in merito alla possibilità di riconvertirsi e/o dedicarsi alla produzione di mascherine e di altri dispositivi utili a contrastare il diffondersi dell'epidemia, al fine di sopperire alla crescente domanda e necessità di questi dispositivi difficilmente reperibili sul mercato nazionale. A.B Florence, da sempre attenta ad una visione etica e sociale del proprio operato e contraddista da un forte spirito di iniziativa, ha messo a disposizione le proprie risorse, competenze e capacità per la produzione di mascherine ed altri dispositivi medici e non utili a contrastare la pandemia e la diffusione del virus SAR-CoV-2. L'attività di produzione e commercializzazione di dispositivi medici e sanitari, stante il perdurare dell'emergenza sanitaria, convive ancora oggi a fianco dell'attività tradizionale della società.

L'oggetto sociale della società è il seguente:

- la produzione ed il commercio di pelletterie artistiche, e di accessori di abbigliamento in genere;
- la produzione e il commercio di abbigliamento

- la presentazione di servizi di logistica integrata, gestione stock di magazzino e spedizioni;
- il commercio all'ingrosso ed al minuto in qualunque forma di qualsiasi altro prodotto non alimentare;

In via accessoria la società può compiere inoltre ogni operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare, immobiliare, ivi compresa la gestione la locazione degli immobili di proprietà sociale, che l'organo amministrativo ritenga necessaria od utile per il conseguimento dello scopo sociale.

La società può assumere e dismettere rappresentanze con o senza deposito, mandati d'agenzia, contratti di distribuzione in esclusiva e non, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

La società, nei limiti di cui alla normativa pro-tempore vigente, può altresì acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci (operazione non considerata raccolta di risparmio tra il pubblico), dare garanzie anche ipotecarie, prestare avalli e fidejussioni in qualsiasi forma.

Si intende in ogni caso escluso dall'oggetto sociale lo svolgimento nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla legge come finanziaria a norma dell'articolo 106 del D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia).

2.2 Struttura produttiva

La struttura produttiva della A.B. Florence è collocata nello stabile di via delle Nazioni Unite 11/13 a Scandicci, nell'*hinterland* di Firenze, in una zona dove sono collocate alcune fra le maggiori realtà industriali del Polo fiorentino della pelle. Nello stabilimento, di superficie complessiva di circa 6.000 m², sono dislocati sia gli uffici direzionali, amministrativi, commerciali e tecnici, sia i reparti di produzione, di magazzino e logistica.

La dotazione in termini di attrezzature ed impianti è adeguata alla tipologia di produzione eseguita e, ferma restando l'importanza ed il pregio delle lavorazioni di taglio manuale del pellame, sono disponibili attrezzature CAD e plotter per lo sviluppo dei modelli e il taglio dei componenti.

Recentemente la linea produttiva dedicata al controllo qualità ed al confezionamento si è arricchita di etichettatrici automatiche di elevata capacità produttiva ed interfacciata in remoto con i sistemi gestionali informatici dei Clienti, velocizzando in tal modo le operazioni di gestione dei magazzini e controllo della produzione.

La società è inoltre dotata di un sistema informatizzato per la pianificazione e controllo della produzione che attraverso l'adozione di un software gestionale e di lettori ottici di codici a barre consentono di tracciare l'apertura, avanzamento e completamento della produzione interna.

Resta ovviamente legata alla bravura del personale più che alla dotazione di macchine moderne, la capacità di eseguire lavorazioni di elevata qualità anche nelle fasi successive al taglio: preparazione, assemblaggio e rifinitura.

Parte della produzione viene affidata esternamente all'azienda, con particolare riferimento alla fase di assemblaggio e montaggio. A tale scopo A.B. Florence si avvale di gruppi di lavoro selezionati in base alla capacità da essi dimostrata di garantire un elevato livello qualitativo e di saperlo mantenere nel tempo.

I gruppi di lavoro esterno sono sottoposti a sistematico monitoraggio nel corso dell'intero svolgimento delle commesse affidate, allo scopo di fornire le necessarie istruzioni operative per impostare la produzione, controllare in corso d'opera la corretta esecuzione delle lavorazioni e fornire il supporto tecnico necessario per la soluzione delle problematiche eventualmente riscontrate.

Per quanto attiene alla produzione di dispositivi medici (mascherine chirurgiche, camici, cuffie, calzari, etc.) la Società ha sviluppato queste attività progressivamente nel tempo. In prima istanza l'impegno di A.B. Florence S.r.l è stato volto alla produzione delle mascherine di comunità (art. 16 comma 2 del Decreto-legge 18/2020), quindi la Società ha ottenuto l'autorizzazione alla produzione in deroga per tre tipologie di articoli (mascherine) dall'Istituto superiore di Sanità (art. 15 del Decreto Legge 18/2020) ed infine ha completato l'adeguato del sistema di produzione, controllo e gestionale potendo apporre così la marcatura CE non solo alle mascherine filtranti ma a numerosi altri dispositivi medici, registrati presso la banca dati del Ministero della Salute, in accordo al Direttiva 93-42-CEE. La progettazione e il controllo di queste produzioni segue procedure dedicate e appositamente sviluppate (Piani della Qualità) che integrano gli usuali processi aziendali con requisiti dedicati a gestire la conformità della produzione che può essere svolta sia internamente all'azienda, in locali dedicati, che mediante il ricorso a gruppi esterni.

2.3 Gli organi sociali

L'Assemblea dei Soci: è convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante avviso trasmesso ai Soci, agli Amministratori e all'Organo di Controllo. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che nelle successive convocazioni, si costituisce e delibera validamente con le maggioranze di legge, fatte salve le eccezioni previste dallo Statuto sociale.

Organo Amministrativo: l'amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione che è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ad esso sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale. L'Organo Amministrativo può nominare direttori o procuratori speciali nonché mandatari per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Organo di Controllo: è nominato dall'assemblea ed è composto da un Sindaco Unico; vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Società; esercita il controllo contabile. L'organo di controllo nell'ambito delle proprie funzioni ha inoltre il compito di verificare che l'Organo Amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti iniziative, se l'assetto organizzativo

dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio finanziario, e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

2.4 Sistemi gestionali esistenti

L'azienda si è dotata di un Sistema di Gestione della Qualità certificato da DNV GL Italia s.r.l. in data 31/05/2012 con numero 115107-2012-AQ-ITA-ACCREDIA per i seguenti settori:

- 05 – Cuoio e prodotti in cuoio
- 07 – Pasta per carta, carta e prodotto in carta
- 35 – Altri servizi

Dal 23/05/2018 l'azienda è inoltre dotata di un Sistema di Gestione della Catena di Custodia in accordo allo standard FSC-STD-40-004 con codice di licenza FSC-C116609 e codice certificato DNV-COC-000693.

3 L'ADOZIONE DEL MODELLO IN A.B. FLORENCE

3.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

Al fine di garantire lo svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della normativa vigente e di diffondere e promuovere obiettivi di integrità e trasparenza, la Società ha ritenuto opportuno recepire le indicazioni del D. Lgs.231/2001 e pertanto di dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, idoneo a prevenire il rischio di commissione di reati dai quali possa derivare la responsabilità della Società ai sensi del citato Decreto 231/2001.

Attraverso l'adozione e la diffusione del Modello, la Società persegue l'obiettivo di rendere consapevoli i potenziali autori del reato di commettere un illecito contrario ai principi e agli interessi della Società, anche quando l'illecito sembrerebbe portare un vantaggio alla stessa e di monitorare le attività sensibili per prevenire la commissione del reato ed eventualmente, se necessario, adottare misure per rafforzare il sistema di controllo interno, mediante la modifica di procedure, livelli autorizzativi o sistemi di supporto.

Prioritario è altresì l'intento di tutelare l'immagine, gli interessi e le aspettative dei dipendenti, dei soci, dei committenti pubblici e privati e di sensibilizzare tutti i collaboratori e tutti coloro che operano in nome e per conto della A.B. Florence secondo le indicazioni del D.Lgs. 231/2001.

Il Modello si sostanzia in definitiva in un sistema organizzativo, basato sulla chiara attribuzione di responsabilità, sulla definizione dei rapporti gerarchici, sulla descrizione dei compiti e sulla previsione di controlli e sanzioni quali conseguenza della violazione delle norme definite ed adottate.

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci, il Modello è approvato dall'Organo Amministrativo in conformità a quanto disposto dall'Art. 6 del Decreto 231/2001, che prevede il Modello quale espressione dell'Organo Dirigente della Società, previa istituzione dell'Organismo di Vigilanza, come organo a composizione collegiale, i cui membri sono in possesso di elevate competenze e professionalità, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di assicurare l'efficacia, verificare l'osservanza e curare l'aggiornamento del Modello medesimo.

3.2 Principi base del Modello

Al fine di perseguire gli obiettivi illustrati, A.B. Florence ha elaborato il presente Modello seguendo le fasi sottoindicate:

1. Adozione del Codice Etico con riferimento alle fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo 231/2001;
2. Identificazione delle aree a rischio di commissione dei reati ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, attraverso l'analisi delle attività svolte, delle procedure esistenti, delle prassi e dei livelli autorizzativi;
3. Verifica dei poteri autorizzativi e di firma nonché delle procedure manuali ed informatiche volte a regolare lo svolgimento delle attività;
4. Definizione di adeguati sistemi di controllo;
5. Adeguamento delle procedure organizzative esistenti e adozione, laddove necessario, di nuovi protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni della Società;
6. Analisi del processo di gestione delle risorse finanziarie, tenendo conto che la corretta gestione di dette risorse assume rilevanza anche in relazione alla predisposizione dei presidi di controllo finalizzati ad evitare la commissione di varie fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001;
7. Individuazione di un Organismo di Vigilanza, al quale è stato attribuito il compito di vigilare sulla corretta applicazione e l'adeguatezza del Modello;
8. Previsione di un sistema di sanzioni disciplinari da applicare in caso di violazione del Modello;
9. Avvio di attività di sensibilizzazione e formazione a tutti i livelli aziendali sul Modello, le procedure aziendali e sull'adesione alle regole comportamentali previste dal Codice Etico.

I principi di base su cui si fondano i sistemi di controllo previsti dal Modello, sono i seguenti:

- Adesione al Codice Etico, in particolare per ciò che concerne i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Tracciabilità delle operazioni rilevanti, anche mediante adeguata archiviazione e tenuta documentale;

- Separazione delle funzioni (es. la funzione richiedente l'acquisto è diversa dalla funzione che provvede al pagamento);
- Requisiti di indipendenza, professionalità e autonomia dell'Organismo di Vigilanza;
- Obbligo di comunicazione periodica di informazioni rilevanti dalle singole aree all'Organismo di Vigilanza al fine di assicurare la tempestiva segnalazione dell'esistenza di situazioni di criticità generale o particolare;
- Obbligo di documentazione dei controlli effettuati;
- Applicazione di sanzioni per la violazione delle norme previste dal Codice Etico e delle regole previste dal Modello.

3.3 Struttura del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da A.B. Florence si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

La *Parte Generale*, costituita dal presente documento, illustra il contenuto e le finalità del D.Lgs. 231/2001, gli obiettivi ed i principi base del Modello, le modalità di adozione, diffusione e formazione sullo stesso, l'aggiornamento e l'applicazione dei contenuti del Modello, nonché i compiti dell'Organismo di Vigilanza ed il sistema disciplinare.

La *Parte Speciale* è invece costituita dal sistema delle procedure elaborate ed emesse sulla base della mappatura delle aree di rischio. L'analisi del rischio–reato è stata condotta per aree/processi aziendali.

In ragione dell'attività aziendale, sono state ritenute *significative* le fattispecie di reato di cui agli artt. 24, 25, 25 bis, 25 bis 1, 25 ter, 25 quinquies, 25 septies, 25 octies, 25 novies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, 25 quinquiesdecies e 25 sexiesdecies del Decreto Legislativo 231/2001 (con l'eccezione delle fattispecie "non trascurabili" e "trascurabili" indicate nella Parte Speciale alla quale si rimanda), ovvero:

- *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24).* Le aree aziendali di maggior rischio sono quelle legate alle attività di produzione, commercializzazione e vendita di dispositivi medici ed altri dispositivi di protezione con particolare riferimento alla partecipazione a bandi pubblici ed al conseguimento di finanziamenti per la riconversione delle attività dell'azienda.
- *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.* Le attività ove maggiore si presenta il rischio dei reati riguardano gli appalti, la gestione finanziaria,

l'erogazione di servizi nonché le attività funzionalmente connesse con l'esercizio della funzione pubblica o del pubblico servizio.

- *Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni e/o l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 25bis)*. Le aree aziendali che presentano maggiori fattori di rischio sono la gestione commerciale, il processo di ideazione e sviluppo, la pianificazione e controllo della produzione, la gestione della logistica e delle spedizioni e la gestione degli acquisti.
- *Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis.1)*. Le attività aziendali maggiormente a rischio riguardano i rapporti con soggetti terzi, in particolare fornitori, partner commerciali e concorrenti.
- *Reati societari (Art. 25-ter)* con particolare riferimento al processo di tenuta delle scritture contabili e redazione del bilancio.
- *Delitti contro la personalità individuale con particolare riferimento all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 quinquies)*. Le aree aziendali maggiormente a rischio sono quelle funzionalmente connesse con l'assunzione e gestione del personale (retribuzione, contrattazione collettiva e diritti sindacali, orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria e ferie) ed alla gestione della salute e sicurezza dei lavoratori.
- *Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro (Art. 25 septies)*. Le aree aziendali maggiormente coinvolte sono quelle relative alla gestione della salute e sicurezza dei lavoratori.
- *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies)*. Le attività aziendali a rischio sono soprattutto l'amministrazione, l'area commerciale e la direzione acquisti e riguardano in particolare i contratti con soggetti terzi, le transazioni finanziarie, gli investimenti e le sponsorizzazioni.
- *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies)*. Con riferimento alle aree o processi aziendali relativi alla gestione commerciale, alla progettazione o ideazione e sviluppo, alla pianificazione e controllo della produzione, alla gestione della logistica e delle spedizioni, alla gestione degli acquisti, dei documenti e dei dati ed alla gestione della proprietà del cliente.
- *Invito a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies)*. L'attività aziendale a rischio riguarda i rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.
- *Reati ambientali (Art. 25 undecies)*. Le aree a rischio si identificano con quelle deputate alla gestione degli aspetti ambientali come scarichi idrici, emissioni in atmosfera, gestione dei rifiuti, oltre a quelle

che si occupano della costruzione e gestione e manutenzione di infrastrutture che possono avere impatti sulla biodiversità o alla gestione degli acquisti di materia prima, prodotti e servizi.

- *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies)*. Le aree aziendali a rischio sono quelle relative alla selezione, assunzione e gestione del personale.
- *Reati tributati (Art. 25 quinquiesdecies)* con particolare riferimento all'area amministrativa e contabile.
- *Contrabbando (Art. 25 sexiesdecies)* con particolare riferimento all'area approvvigionamento e logistica e spedizioni.

Sono state ritenute poco probabili ancorché non del tutto trascurabili (*non trascurabili*) le fattispecie di cui agli artt. 24 bis (con eccezione della frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, fattispecie ritenuta "trascurabile"), 24 ter (eccetto le fattispecie ritenute "trascurabili" indicate nella Parte Speciale alla quale si rimanda) e 25 sexies:

- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- Delitti di criminalità organizzata;
- Reati di abuso di mercato.

Sono state invece valutate *trascurabili* perché difficilmente ipotizzabili le fattispecie di reato di cui agli artt. 25 quater, 25 quarter.1, 25 terdecies e 25 quaterdecies del Decreto Legislativo 231/2001, ovvero:

- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali;
- Reati di mutilazione genitale femminile;
- Razzismo e xenofobia;
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Il modello si integra con i contenuti del *Codice Etico* adottato da AB-Florence.

3.4 Approvazione ed adozione del Modello

Il presente Modello è stato approvato dall'Organo Amministrativo in conformità a quanto disposto dall'Art. 6 del Decreto, che prevede il Modello quale espressione dell'Organo Dirigente della Società.

L'adozione è avvenuta previa istituzione dell'Organismo di Vigilanza, a struttura collegiale e costituito da due membri individuati in ragione di elevate competenze e professionalità, e dotato di autonomi poteri di

iniziativa e di controllo, con il compito di assicurare l'efficacia, verificare l'osservanza e curare l'aggiornamento del Modello medesimo.

3.5 Modifiche ed integrazioni del Modello

Ai sensi del citato Art. 6 del D. Lgs. 231/2001, poiché è compito dell'organo dirigente oltre che adottare anche efficacemente attuare il Modello, l'Assemblea dei Soci o l'Organo Amministrativo dovrà, sempre con propria delibera, provvedere alle successive modifiche e/o integrazioni del Modello medesimo, previa acquisizione del parere dell'Organismo di Vigilanza, che può comunque sempre suggerire varianti migliorative.

In particolare, l'Organo Amministrativo dovrà provvedere all'aggiornamento del Modello nei casi di seguito indicati:

- Variazione delle norme applicabili;
- Sviluppo di nuove attività se, previamente mappate, siano ritenute a rischio di commissione di reati e pertanto debbano essere regolamentate per mezzo di apposite procedure che incidono sulla struttura del Modello;
- Modifica di funzioni, poteri e struttura dell'Organismo di Vigilanza;
- Modifica del sistema sanzionatorio.

Qualora debbano essere apportate modifiche e/o integrazioni che non modificano la struttura del Modello, come variazioni di denominazione delle funzioni/aree aziendali, modifica e/o aggiornamento di procedure aziendali, spetta all'Organo Amministrativo provvedere in merito all'adozione.

Il Responsabile del Sistema Gestione Integrato aziendale (Qualità, Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale), sulla base delle indicazioni/raccomandazioni dell'Organismo di Vigilanza, è responsabile per la predisposizione e l'aggiornamento delle mappe di aree a rischio e delle relative procedure.

4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

4.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6 lett. b) del D. Lgs. 231/2001, costituisce un'esimente dalla responsabilità della Società l'aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento *“ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*.

La società A.B. Florence ha definito il proprio Organismo di Vigilanza come organo a composizione collegiale composto da due membri.

Nell'espletamento della sua attività, l'OdV può avvalersi della collaborazione e del supporto sia delle altre funzioni interne che di consulenti esterni.

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci, l'Organo Amministrativo, in virtù dei doveri ex Art. 2381 cc, relativo alla cura e verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo della Società, provvede alla nomina dell'OdV con propria delibera motivata e vigilerà sul suo operato e sulla permanenza dei requisiti soggettivi che ne hanno consentito la nomina.

4.2 Requisiti soggettivi e cause di incompatibilità

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci, l'Organo Amministrativo della società A.B. Florence individua i membri dell'OdV nel rispetto dei seguenti requisiti soggettivi:

- Autonomia e indipendenza: l'OdV non deve subire alcun condizionamento nell'espletamento della sua attività; pertanto deve essere posto nella più alta posizione gerarchica, rapportandosi con l'Organo Amministrativo per ciò che concerne il suo operato senza subordinazione e dipendenza.
- Qualora nominato un membro interno, è esclusa l'attribuzione di compiti operativi, al fine di evitare di compromettere l'obiettività di giudizio al momento della verifica del comportamento di soggetti interni/esterni alla Società.
- Professionalità e onorabilità: l'OdV deve essere nel suo complesso dotato di adeguate competenze di natura giuridica, aziendalistica, tecnica e di organizzazione per svolgere al meglio l'attività ispettiva e di vigilanza.

L'OdV deve essere costituito da membri onorabili e lontani da ogni posizione di conflittualità.

Continuità dell'azione di vigilanza: l'OdV è l'organismo che si dedica in maniera continuativa alla vigilanza del Modello.

Quanto alle cause di incompatibilità, l'Organo Amministrativo verifica la sussistenza e permanenza delle seguenti condizioni nei confronti dei membri dell'OdV:

- non devono coincidere con l'Organo Amministrativo o con membri dell'Assemblea dei Soci, né avere rapporti di coniugio, parentela o affinità con l'Organo Amministrativo o membri dell'Assemblea dei Soci;
- non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con la Società, poiché ciò potrebbe pregiudicare l'autonomia e l'indipendenza del loro operato;
- non devono aver riportato una condanna anche non definitiva per uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.

Qualora i membri dell'OdV incorrano in una delle suindicate situazioni di incompatibilità, l'Organo Amministrativo, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore

a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità; qualora detto termine trascorra senza che detta situazione sia cessata, l'Organo Amministrativo revoca il mandato.

4.3 Cause di cessazione dall'incarico

L'OdV resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci o dall'Organo Amministrativo in sede di nomina.

I membri dell'OdV possono recedere in ogni momento dall'incarico.

La revoca dei membri dell'OdV spetta esclusivamente all'Organo Amministrativo, che può esercitarla solo per giusta causa ovvero nei seguenti casi:

- interdizione o inabilitazione ovvero grave infermità che renda il componente dell'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza per un periodo superiore a sei mesi,
- attribuzioni di funzioni e responsabilità operative ovvero il verificarsi di eventi incompatibili con i requisiti di autonomia, indipendenza e continuità dell'azione di controllo;
- sentenza irrevocabile di condanna della Società ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 ovvero un procedimento penale concluso con l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ove dagli atti risulti omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 231/2001;
- sentenza di condanna a carico dei componenti l'OdV per avere personalmente commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- sentenza di condanna a carico dei componenti l'OdV a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche delle imprese.

4.4 Funzioni e poteri dell'OdV

Sono attribuite all'OdV le seguenti funzioni:

- analisi dell'adeguatezza del Modello a prevenire i reati di interesse del Decreto Legislativo 231/2001;
- vigilanza sull'effettività del Modello, verificandone la coerenza con i comportamenti concreti e rilevando eventuali violazioni;
- verifica della permanenza nel tempo dei requisiti di effettività e adeguatezza del Modello;
- controllo dell'aggiornamento del Modello, a seguito di correzioni o adeguamento per intervenute modifiche normative, della struttura aziendale o delle attività svolte.

Sono strumentali all'esercizio delle funzioni sopra richiamate le seguenti attività:

-
- esecuzione periodica, nell'ambito delle aree a rischio reato, di verifiche su singole operazioni o atti con l'aiuto dei responsabili delle funzioni aziendali interessate;
 - esecuzione periodica, nell'ambito delle aree a rischio reato, di controlli a campione sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo;
 - monitoraggio costante dell'evoluzione dell'organizzazione aziendale, allo scopo di aggiornare la mappa delle aree a rischio;
 - acquisizione dai responsabili delle aree a rischio delle informazioni rilevanti ai fini di verificare l'effettività e l'adeguatezza del Modello;
 - richiesta ai responsabili delle aree a rischio reato delle informazioni ritenute rilevanti ai fini della verifica di effettività ed adeguatezza del Modello,
 - raccolta di segnalazioni provenienti da qualunque dipendente in relazione a:
 - criticità delle misure previste dal Modello;
 - violazione delle stesse;
 - qualsiasi situazione che possa esporre la Società a rischio di reato;
 - raccolta e conservazione in archivio dedicato:
 - della documentazione aggiornata, attinente alle procedure e alle altre misure previste dal Modello;
 - delle informazioni raccolte o pervenute nello svolgimento della propria attività;
 - della documentazione di registrazione della propria attività;
 - della documentazione relativa agli incontri con gli organi societari;
 - verifica in merito alla capacità dei responsabili di funzione (RdF) di assicurare la conoscenza e l'osservanza da parte dei dipendenti delle procedure o di eventuali disposizioni di interesse della funzione, nonché la costante formazione del personale in relazione alle problematiche del D. Lgs. 231/2001;
 - indicazioni alle funzioni aziendali interessate per la redazione di nuove procedure e l'adozione di altre misure di carattere organizzativo, nonché, qualora necessario, per la modifica delle procedure e delle misure vigenti;
 - monitoraggio delle disposizioni normative rilevanti ai fini dell'effettività e dell'adeguatezza del Modello;
-

- programmazione di periodici incontri con i responsabili di funzione (RdF) interessati al fine di raccogliere informazioni utili all'eventuale aggiornamento o modifica del Modello;
- presentazione, se necessario, di proposte scritte di adeguamento del Modello all'Organo Amministrativo per la successiva approvazione e verifica dell'attuazione delle proposte;
- accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini della verifica di adeguatezza e rispetto del Modello.

Le attività poste in essere dall'OdV non sono soggette a controllo da parte di altro organo societario; la funzione interessata è tuttavia tenuta a svolgere un'attività di verifica dell'adeguatezza dell'intervento, in quanto è della Società la responsabilità del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

L'OdV, per poter svolgere le proprie funzioni dispone di adeguate risorse finanziarie ed ha la facoltà di avvalersi delle strutture aziendali presenti; pur mantenendo la titolarità delle attività svolte, ha la facoltà di avvalersi di consulenti esterni.

L'OdV provvederà a formulare un regolamento delle proprie attività al fine della definizione delle scadenze temporali dei controlli, dell'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, della calendarizzazione dell'attività, della verbalizzazione delle riunioni, etc..

4.5 Flussi informativi verso l'OdV

L'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento di eventuali violazioni dello stesso è alimentata dalle informazioni che le funzioni aziendali devono fornire all'OdV, in conformità a quanto previsto dall'art.6 comma 2 lett. d) del Decreto.

Si ha un'attività di report verso l'Organismo di Vigilanza (OdV) da parte dell'Organo Amministrativo o e dei referenti delle diverse aree aziendali (responsabili di funzione) nonché le comunicazioni motivate verso l'OdV da parte di chiunque vi abbia interesse.

Sussiste un obbligo di informazione da parte dei Responsabili di Funzione (RdF) nei confronti dell'OdV ogni qualvolta si rilevino:

- comunicazioni di provvedimenti e/o notizie o comunque l'avvio di procedimenti da parte di organi di Polizia Giudiziaria o da parte di qualsiasi altra autorità dai quali si evince lo svolgimento di indagini per gli illeciti ai quali è applicabile il D.Lgs. 231/2001;
- fatti e/o notizie relativi ad eventi che potrebbero determinare la responsabilità della società ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- violazioni del Modello Organizzativo e del Codice Etico e comunque comportamenti che possano far sorgere il sospetto di commissione di un atto illecito;

- contestazioni della violazione di norme sulla sicurezza;
- contestazioni della violazione di norme in materia ambientale;
- contestazione della violazione delle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché in materia di imposte tasse;
- contestazioni in materia di trattamento dati personali (privacy);
- contestazioni in materia fiscale e tributaria;
- eventuali procedimenti disciplinari svolti e sanzioni irrogate ovvero provvedimenti di archiviazione di tali provvedimenti e relative motivazioni.

I Responsabili di Funzione (RdF) devono attestare e dare informativa circa il livello di attuazione del modello, il rispetto dei principi di controllo e comportamento stabiliti dal modello, le eventuali criticità nei progetti e nelle attività da loro gestite, le variazioni intervenute nelle procedure, la corretta attuazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

L'Organo Amministrativo deve comunicare periodicamente, con la frequenza stabilita dell'attività stessa oggetto di comunicazione, le seguenti:

- relazioni dell'Organo di Controllo;
- aggiornamento delle attestazioni e dei certificati comprovanti il possesso di un sistema di gestione conforme alle normative ed agli standard di riferimento adottati volontariamente dall'azienda;
- i documenti di riesame del Sistema di Gestione all'interno del quale sono inclusi la pianificazione delle attività per il miglioramento delle performance aziendali in materia di qualità, di formazione e di comunicazione, nonché il monitoraggio e l'esito delle medesime attività pianificate nei precedenti riesami della direzione. Si precisa che all'interno di tali documenti devono inoltre essere inclusi informazioni circa l'andamento degli indicatori prestazionali;
- Informazioni documentate comprovanti la pianificazione e lo svolgimento delle attività per la gestione ed il miglioramento delle performance ambientali, di salute e sicurezza dei lavoratori, e di responsabilità sociale, di formazione e di comunicazione, nonché il monitoraggio e l'esito delle medesime attività pianificate. All'interno di tali documenti devono essere incluse informazioni circa l'andamento degli indicatori prestazionali in materia, ambiente salute e sicurezza e responsabilità sociale (come ad esempio il livello di incidentalità sui luoghi di lavoro, le prestazioni ambientali etc.).

Devono altresì essere comunicate periodicamente da parte dell'Organo Amministrativo con il supporto del Responsabile del Sistema di Gestione:

- le risultanze dell'attività di controllo posta in essere sul MOG, anche con riferimento alla attività di verifiche ispettive interne condotte;
- con periodicità di norma semestrale le non conformità rilevate nell'implementazione e attuazione del sistema gestionale aziendale che rilevino ai fini della violazione del Modello Organizzativo, del Codice Etico o comunque che possano dare luogo a eventi che potrebbero determinare la responsabilità della società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Devono inoltre essere trasmesse all'OdV tutte quelle informative che, prive del carattere della periodicità di cui sopra, presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, come a titolo esemplificativo:

- informazioni relative alla sottoscrizione di accordi quadro di natura commerciale, codici etici, disciplinari o capitolati di fornitura con Clienti;
- nuova emissione e/o aggiornamento del Documento di Valutazione Rischi ex D.Lgs. 81/2008;
- l'adozione di nuove procedure e istruzioni operative o la modifica di quelle esistenti;
- rapporti preparati dai responsabili di funzione dai quali emergano fatti, atti od omissioni che incidano sull'osservazione del Modello;
- verbali degli organi di controllo di qualsiasi natura ed indipendentemente dall'esito (positivo o negativo) dell'accertamento effettuato;
- infortuni di prognosi superiore a 40 giorni o che anche indipendentemente dalla durata della prognosi diano luogo ad una richiesta di informazioni da parte delle autorità giudiziale;
- gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati verso i dipendenti in violazione del Codice Etico

Tutti i dipendenti, collaboratori o partner della Società hanno l'obbligo di informare l'OdV, ogni qualvolta vengano a conoscenza di notizie relative a comportamenti non in linea con quanto previsto dal Modello e dal Codice Etico emanati dalla Società, ovvero:

- la commissione, il tentativo di commissione o il ragionevole pericolo di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- eventuali presunte violazioni alla modalità comportamentali ed operative definite nel Codice Etico, nel Modello e/o nel corpo normativo aziendale di cui siano direttamente o indirettamente venuti a conoscenza;
- in ogni caso, qualsiasi atto, fatto, evento od omissione rilevato od osservato nell'esercizio delle responsabilità e dei compiti assegnati, con profilo di criticità rispetto alle norme del D.Lgs. 231/01.

L'OdV ha il compito di richiedere, se necessario, eventuali integrazioni delle informazioni ricevute, che devono essere trasmesse dalle singole funzioni interessate.

Ogni segnalazione, anche anonima, dovrà avvenire in forma scritta; a tal fine viene istituita un'apposita casella di posta elettronica (odv-abflorence@legalmail.it) alla quale i soggetti sopra indicati potranno inviare le proprie segnalazioni.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, eventualmente anche ascoltando l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la decisione di non procedere ad un'indagine interna.

L'OdV agirà in modo da garantire a coloro che hanno fatto la segnalazione, da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e delle persone accusate erroneamente o in malafede.

Le informazioni pervenute all'OdV saranno utilizzate ai fini del miglioramento della pianificazione dell'attività di verifica e controllo.

4.6 Attività di reporting nei confronti degli Organi Sociali

L'OdV è tenuto ad informare periodicamente l'Organo Amministrativo in merito alla propria attività.

In particolare, l'OdV:

- riferisce immediatamente all'Organo Amministrativo, le segnalazioni in merito a violazioni del Modello, anche nella prospettiva dell'adozione delle opportune sanzioni;
- riferisce immediatamente all'Organo Amministrativo, proposte di modifiche e/o integrazioni del Modello, tenendo anche conto delle criticità rilevate;
- sottopone semestralmente all'Organo Amministrativo e all'Organo di Controllo un report per ciò che concerne la propria attività di vigilanza, manutenzione e aggiornamento del Modello.

5 LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE

5.1 Diffusione del Modello

Tutto il materiale relativo al Modello è conservato in copia cartacea ed informatica presso l'archivio assegnato all'OdV.

All'archivio cartaceo/informatico hanno accesso l'Organo Amministrativo, l'Organo di Controllo ed i membri dell'OdV e tutti coloro che siano specificamente autorizzati, fermo il rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

La Società si occuperà della diffusione del Modello attraverso l'affissione del formato cartaceo dello stesso in bacheca presso la sede legale ed amministrativa e la pubblicazione sul sito internet della società.

Al fine, comunque, di garantire la reale efficacia del Modello, una copia verrà consegnata a tutti i Destinatari.

5.2 Formazione del personale

La Società nell'intento di conseguire un'adeguata sensibilizzazione in materia di responsabilità degli Enti, sotto il controllo dell'OdV, si occuperà della formazione nel modo seguente:

- è competenza dell'Organo Amministrativo, individuare le risorse interne e/o esterne alla Società cui affidare l'organizzazione della formazione del personale;
- dette risorse procedono in coordinamento con l'OdV all'organizzazione delle sessioni di formazione;
- è compito dell'OdV valutare in termini di pianificazione, contenuti, aggiornamento, tempistiche, modalità e identificazione dei partecipanti, l'efficacia delle risorse attivate per la formazione;
- la partecipazione ai corsi di formazione da parte dei soggetti individuati è obbligatoria; la mancata partecipazione è soggetta a sanzione ai sensi del Sistema Disciplinare che è parte del Modello;
- la formazione ha ad oggetto il quadro normativo di riferimento ovvero il Decreto Legislativo 231 e il Modello Organizzativo adottato dalla Società;
- l'attività formativa è soggetta a registrazione;
- la pianificazione dell'attività formativa include sessioni periodiche di aggiornamento.

5.3 Informativa ai collaboratori

Nelle lettere di incarico ai Collaboratori esterni nonché nei contratti stipulati con fornitori di beni e servizi, saranno inserite apposite note informative in merito all'applicazione del Modello, nonché clausole risolutive espresse che facciano esplicito riferimento alle disposizioni del Modello e del Codice Etico.

Su proposta dell'OdV e con l'approvazione dell'Organo Amministrativo potranno essere istituiti dei sistemi di valutazione che prevedano l'esclusione automatica di quei fornitori che risultino inadempienti in merito alla corretta applicazione del Modello e del Codice Etico.

6 SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 Principi generali

Il Modello prevede un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte per la prevenzione dei reati di cui al Decreto ed in genere delle procedure interne previste dal Modello.

Base del sistema sanzionatorio è il principio che ogni violazione del Modello costituisce una lesione del rapporto fiduciario instaurato tra il soggetto interessato e la Società indipendentemente dalla rilevanza esterna di tali fatti.

Le regole di comportamento previste dal Modello, oggetto di adeguata diffusione, pubblicazione e formazione, sono vincolanti per tutti i dipendenti e la violazione delle stesse comporta l'attivazione di procedure disciplinari.

L'osservanza da parte dei dipendenti della Società delle norme del Modello deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 2104 c.c.

Alle procedure disciplinari si applicano le garanzie di cui allo Statuto dei Lavoratori (Legge 300/70) e alle specifiche disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Industria - Pelle Cuoio e Succedanei.

Le eventuali violazioni del Modello possono essere accertate:

- in corso di svolgimento delle attività nell'ambito dei compiti di direzione e verifica esercitati dalle funzioni delegate (RdF) che dovranno darne immediata comunicazione all'OdV.
- nel corso dell'attività di controllo svolta dall'OdV stesso;

Eventuali comportamenti illeciti posti in essere all'interno della Società o contrari ai principi del Codice Etico e del Modello sono inoltre oggetto di segnalazione all'OdV anche in forma riservata.

Sulla base dei flussi informativi ricevuti o delle violazioni direttamente accertate, l'OdV adempie alla verifica puntuale e rigorosa delle notizie trasmesse vagliando la non manifesta infondatezza degli stessi svolgendo gli opportuni accertamenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto del lavoro e sindacale, della *privacy* e dei diritti della persona.

Accertata la rilevanza dei fatti l'OdV promuove l'adozione di un provvedimento o sanzione disciplinare comunicandolo all'Organo Direttivo.

Diversamente qualora l'iniziativa disciplinare parta direttamente dall'Organo Direttivo, l'OdV è interpellato in merito all'adeguatezza del provvedimento rispetto alla rilevanza dei fatti.

L'Organo Direttivo attiva, dunque, Amministrazione per l'avvio delle azioni necessarie, comunicandone l'esito all'OdV.

La sanzione applicata è determinata in ragione dei seguenti parametri:

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- comportamento complessivo del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- mansioni e posizione organizzativa delle persone coinvolte nei fatti costituenti la violazione e particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

6.2 Sistema sanzionatorio per i Dipendenti

Le sanzioni applicabili sono quelle previste dal sistema sanzionatorio di cui al CCNL vigente ovvero:

- Ammonizione verbale;
- Ammonizione scritta;
- Multa fino ad un importo equivalente a due ore del minimo contrattuale di paga o di stipendio e delle indennità di contingenza;
- Sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni;
- Licenziamento individuale.

Pertanto:

- è soggetto a provvedimento di “ammonizione verbale”, il dipendente che, adottando un comportamento non conforme alle prescrizioni derivanti dal Modello e dal Codice Etico, viola una delle procedure interne e quindi disposizioni portate a conoscenza dalla Società;
- è soggetto a provvedimento di “ammonizione scritta”, il dipendente che violi più volte le procedure interne e quindi concretizzi comportamenti ripetitivi di inosservanza delle prescrizioni derivanti dal Modello e dal Codice Etico;
- è soggetto al provvedimento di “multa” il dipendente che violando una delle procedure interne e i principi del Modello e del Codice Etico, espone la Società ad una situazione di rischio di commissione di uno dei reati per cui è applicabile il D.Lgs. 231/2001;
- è soggetto al provvedimento di “sospensione dal lavoro”, il dipendente che violando le procedure interne ed i principi di cui al Modello ed al Codice Etico adottato dalla Società ovvero adottando comportamenti non conformi a quanto prescritto dai documenti sopra indicati e pertanto contrari all’interesse della Società, determini una situazione di danno per la Società medesima o di pericolo per l’integrità dei beni dell’azienda;
- è soggetto al provvedimento di “licenziamento”, il dipendente che adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001, determinando alla Società un danno notevole o un a situazione di rilevante pregiudizio, tale comportamento deve essere tale da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del dipendente.

Anche il mancato rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori è causa di applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal sistema disciplinare adottato dalla Società.

Ogni lavoratore è responsabile della salute e sicurezza propria e delle persone con lui presenti sul luogo di lavoro, in ragione della informazione, formazione e mezzi fornitigli dal Datore di Lavoro.

Pertanto, i lavoratori devono:

- a) rispettare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti ai fini della protezione collettiva e individuale;
- b) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- c) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- d) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, ai Dirigenti ed ai Preposti le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di emergenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità e per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- e) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- f) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- g) sottoporsi ai controlli sanitari previsti per le mansioni cui sono addetti;
- h) contribuire, assieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'Autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Il Datore di Lavoro potrà adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei Dipendenti solo dopo avere loro contestato l'addebito ed averli sentiti in loro difesa. Ad eccezione dell'"ammonizione verbale" la contestazione dell'addebito dovrà essere fatta per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere adottati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali i Dipendenti potranno presentare le loro giustificazioni sia verbalmente che con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce ovvero di un membro della Rappresentanza Sindacale. I provvedimenti disciplinari devono essere di norma applicati non oltre 10 giorni dal ricevimento delle giustificazioni.

Se al termine di tale periodo il provvedimento disciplinare non è comminato le giustificazioni addotte dal lavoratore si intendono accolte.

Il provvedimento disciplinare comminato deve essere sempre motivato.

Agli effetti della recidiva si tiene conto dei provvedimenti disciplinari non anteriori a due anni.

L'importo delle multe comminate, detratto dalla busta paga del lavoratore, dovrà essere destinato, a cura del datore di lavoro, al Fondo pensioni dell'INPS.

6.3 Sanzioni nei confronti dei Dirigenti

Qualora siano i Dirigenti a violare i principi indicati dal Modello ovvero adottino comportamenti non conformi alle sue prescrizioni e a quelle del Codice Etico, si provvederà alla valutazione nei loro confronti di misure idonee e conformi alle norme contrattuali in vigore.

L'Organo Direttivo ricevuta la segnalazione consulta l'OdV al fine di valutare se si tratti di una violazione del Modello che necessiti dell'adozione di un provvedimento disciplinare e decide in merito al tipo di sanzione disciplinare da applicare, a seconda della gravità, tra le seguenti:

- il richiamo scritto;
- la diffida al puntuale rispetto del Modello;
- la decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo previsto fino al 50%;
- la revoca dall'incarico o del mandato;
- il licenziamento

6.4 Sanzioni nei confronti dei Collaboratori e dei Soci in Affari

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori e dai Soci in Affari in contrasto con i principi indicati nel Modello e nel Codice Etico, tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto Legislativo 231/2001 e s.m.i., potrà determinare, in ragione anche delle specifiche clausole previste dal contratto:

- la diffida al puntuale rispetto del Codice Etico;
- l'applicazione delle penali contrattuali previste (come a titolo di esempio la riduzione del 10% del corrispettivo)
- la risoluzione del rapporto contrattuale.

Resta salva ed impregiudicata l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come l'applicazione di sanzioni previste dal Decreto stesso.

6.5 Sanzioni nei confronti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo

Qualora l'Organismo di Vigilanza venga a conoscenza di una violazione del Modello Organizzativo o del Codice Etico adottati dalla Società da parte di un qualsivoglia membro dell'Organo Amministrativo, o dell'Organo di

Controllo, deve informare immediatamente l'Organo Amministrativo, l'Organo di Controllo e l'Assemblea dei Soci.

L'Organo Amministrativo e/o l'Organo di Controllo ricevuta la segnalazione convoca l'Assemblea dei Soci che valuta se si tratti di una violazione del Modello che necessiti dell'adozione di un provvedimento disciplinare e decide in merito al tipo di sanzione disciplinare da applicare, a seconda della gravità, tra le seguenti:

- il richiamo scritto;
- la diffida al puntuale rispetto del Modello;
- la decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo previsto fino al 50%;
- la revoca dall'incarico o del mandato.